



Comune di Borgarello

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Sommario

CAPO I	3
DISCIPLINA DEL SERVIZIO	3
Art. 1 Disciplina del servizio	3
Art. 2 Definizione del servizio.....	3
CAPO II.....	3
COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA	3
Art. 3 Composizione e nomina	3
Art. 4 Modalità di funzionamento.....	4
Art. 5 Funzioni della Commissione	4
CAPO III.....	5
CONDIZIONI DI ESERCIZIO	5
Art. 6 Titoli per l'esercizio del servizio	5
Art. 7 Cumulo dei titoli.....	5
Art. 8 Ambiti operativi territoriali	6
CAPO IV	6
ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	6
Art. 9 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	6
Art. 10 Impedimenti soggettivi	6
CAPO V.....	7
MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C.	7
Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	7
Art. 12 Contenuto del bando.....	7
Art. 13 Commissione di concorso.....	8
Art. 14 Attività della Commissione di concorso.....	8
Art. 15 Titoli preferenziali	8
Art. 16 Presentazione delle domande.....	8
Art. 17 Rilascio delle autorizzazioni.....	9
Art. 18 Inizio del servizio	10
Art. 19 Registro comunale	10
CAPO VI	10
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI	10
Art. 20 Trasferibilità del titolo per atto inter vivos	10
Art. 21 Trasferimento dell'autorizzazione per atto mortis causa	11
CAPO VII.....	11
MODALITÀ DEL SERVIZIO	11
Art. 22 Caratteristiche del Servizio.....	11
Art. 23 Stazionamento N.C.C.	12
Art. 24 Sospensione del servizio per ferie	12
Art. 25 Trasporto disabili.....	12
CAPO VIII.....	12
OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI.....	12
Art. 26 Obblighi per gli intestatari di autorizzazioni	13
Art. 27 Divieti per gli intestatari delle autorizzazioni.....	13
CAPO IX	14
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	14
Art. 28 Caratteristiche dei veicoli	14
Art. 29 Verifica delle autovetture	14



Comune di Borgarello

CAPO X.....	14
ILLECITI E SANZIONI.....	14
Art. 30 Sanzioni.....	14
Art. 31 Sanzioni pecuniarie.....	15
Art. 32 Diffida.....	15
Art. 33 Sospensione dell'autorizzazione.....	15
Art. 34 Decadenza dell'autorizzazione.....	16
Art. 35 Procedimenti sanzionatori.....	16
CAPO XI.....	16
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	16
Art. 36 Contingente di autorizzazioni per noleggio con conducente.....	16
Art. 37 Entrata in vigore.....	17
Art. 38 Rinvio.....	17



Comune di Borgarello

CAPO I DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, alla legge regionale della Lombardia 15 aprile 1995, n. 20, Legge 04.08.06 n. 248 ed eventuali successive modifiche.

Art. 2 Definizione del servizio

1. L'autoservizio pubblico non di linea provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa del trasporto pubblico locale .
2. L'autoservizio pubblico non di linea è costituito dal servizio di noleggio con conducente, nel seguito denominato N.C.C., così come definito agli artt. 1 e 3 della Legge n. 21 del 1992.

CAPO II COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 3 Composizione e nomina

1. La Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone non di linea, di seguito definita anche come "Commissione" o "Commissione Consultiva" è istituita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. È composta da:
 - dal responsabile del servizio segreteria/tecnico con funzione di Presidente;
 - due esponenti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, da queste designati;
 - due rappresentanti delle Associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello locale, da queste designati anche congiuntamente o, altrimenti, scelti dalla Giunta Municipale tra quelle più rappresentative;
 - l'agente di Polizia Locale.

Di ogni componente dovrà essere nominato anche un sostituto, che partecipi alle attività della Commissione, in assenza del componente effettivo.

3. Le sedute della Commissione possono essere di prima e di seconda convocazione. La riunione in seduta di prima convocazione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti.



Comune di Borgarello

4. La riunione in seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale, ed è valida quando sono presenti almeno tre componenti. La seduta di seconda convocazione è convocata, di norma, dopo almeno 24 ore dalla prima.
5. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata ed i suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'ente o dell'organizzazione che li ha designati.
6. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle organizzazioni non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente individuato dal Presidente.
8. Qualora un argomento da trattare in Commissione concerna interessi personali di uno o più componenti, o di loro parenti e affini entro il IV grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.
9. In relazione all'oggetto da trattare, la Commissione può essere integrata, di volta in volta ed a richiesta del Presidente, da rappresentanti di Enti, Organismi ed Uffici Diversi che, in ogni caso, non hanno diritto di voto.

Art. 4 Modalità di funzionamento

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno quattro componenti.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta; nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia comunicata 48 ore prima della data stabilita.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e si esprime sui provvedimenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione equivale a voto contrario ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione.

Art. 5 Funzioni della Commissione

1. Alla Commissione spettano le seguenti funzioni:
 - a) elaborare studi e proposte di carattere generale o particolare attinenti alla disciplina ed alle problematiche del servizio NCC, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, Provinciale ed eventualmente alla Regione;



Comune di Borgarello

- b) formulare proposte relative all'organico comunale delle autorizzazioni da destinare al Servizio N.C.C.;
- c) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle richieste comunali di assegnazione di nuove autorizzazioni;
- d) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulla formazione e variazione di norme regolamentari.

CAPO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6 Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
2. Il Servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare dell'autorizzazione o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
3. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività, secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed eventuali successive modifiche.
4. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;
5. Ai fini del conferimento, è necessaria la seguente documentazione:
 - comunicazione scritta al Comune del conferimento;
 - autocertificazione ai sensi della Legge 15/68, attestante che l'organismo esercita l'attività di trasporto di persone, con gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente;
 - copia autentica dell'atto con cui viene conferita l'autorizzazione.
6. Nella autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento.

Art. 7 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed eventuali successive modifiche.



Comune di Borgarello

Art. 8 Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione.

CAPO IV ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità a quanto previsto dalla L. 6.3.1998 n. 40;
 - b) essere in possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti della Provincia di Pavia di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 sezione autoveicoli;
 - d) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza;
 - e) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 10 del presente regolamento;
 - f) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A. e comunque altre forme previste dall'art. 7 della Legge 15.01.1992 n. 21;
 - g) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
 - h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;
 - i) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
 - j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
 - k) aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi della Previdenza Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro.

Art. 10 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:



Comune di Borgarello

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività;
- g) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione di esercizio, anche nell'ambito di altri Comuni.

CAPO V

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C.

Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992.
2. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui alle lettere "a", "b", "c", "e", "h", "i", del precedente art. 9.
3. La graduatoria è valida per anni 1 (uno); i posti d'organico che si rendano vacanti nel corso dell'anno di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la stessa fino ad esaurimento.

Art. 12 Contenuto del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sono:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) materia d'esame.



Comune di Borgarello

Art. 13 Commissione di concorso

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendono disponibili viene istituita un'apposita commissione di concorso composta da:
 - a) Responsabile del Servizio TECNICO/SEGRETARIA , in qualità di Presidente;
 - b) Due esperti delle materie previste dal bando concorsuale individuati dalla Giunta Comunale.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente nominato dal Presidente.

Art. 14 Attività della Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso, prima di procedere all'esame delle singole domande, stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale; quindi valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità di cui al successivo art. 16.
2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, 2° comma.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

Art. 15 Titoli preferenziali

1. A parità di punteggio, nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a) Aver esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio di un'impresa di noleggio, comunque non titolare di autorizzazione, per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
 - b) Aver esercitato l'attività di N.C.C. per un periodo di almeno sei mesi, anche non continuativi, negli ultimi tre anni;
 - c) Aver svolto il servizio per un periodo inferiore a sei mesi negli ultimi tre anni;
 - d) Aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto o collaboratore familiare alla guida del veicolo del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
 - e) Essere disponibile ad effettuare il servizio con veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - f) La conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso;
 - g) La disponibilità di effettuare il servizio con auto ecologiche;
 - h) Essere più giovane di età.

Art. 16 Presentazione delle domande



Comune di Borgarello

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C. sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:
 - generalità del richiedente;
 - luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio;
 - codice fiscale;
 - insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10;
 - iscrizione al ruolo dei conducenti, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, ai sensi della Legge 15/68;
 - possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada (patente + cap) con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, ai sensi della Legge 15/68;
 - non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza e/o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - impegno, in caso di assegnazione a conseguire gli ulteriori requisiti di cui alle lettere "d", "f", "g", "j" e "k" del precedente art. 9, condizione necessaria per il rilascio della licenza o autorizzazione;
 - non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altri Comuni;
 - possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali;
 - dichiarazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 - idonea documentazione in originale, copia autentica ed eventualmente sotto forma di autocertificazione di cui alla L. n. 15 del 1968, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art. 15.

Art. 17 Rilascio delle autorizzazioni

1. Sulla base della graduatoria il Responsabile del Servizio competente dà comunicazione ai partecipanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'assegnazione, invitandoli a dimostrare entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, ricorrendo anche, nei casi previsti dalla Legge 15/68 e dal DPR 403/98, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il possesso:
 - dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
 - che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con il servizio, attraverso certificazione medica di data non anteriore a 3 mesi;
 - della disponibilità del mezzo;
 - della copertura assicurativa;
 - della disponibilità della rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del mezzo nel territorio comunale;
 - dell'iscrizione all'albo imprese artigiane o al registro imprese per le aziende già operanti.

2. Il Comune accerta la sussistenza dei requisiti e, riscontrata la regolarità tecnica del mezzo da parte degli organi competenti, dà avviso all'interessato dell'esito favorevole della verifica, a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.



Comune di Borgarello

3. Il Comune, verificata l'esistenza delle condizioni prescritte, rilascia l'autorizzazione ed accerta, entro un mese da tale rilascio, la sussistenza della condizione di cui all'art. 9 – 1° comma lett. f).

Art. 18 Inizio del servizio

1. Fatto salvo l'obbligo di comunicare al Servizio competente qualsiasi variazione, le autorizzazioni hanno durata permanente.
2. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 Registro comunale

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le autorizzazioni, contenente, per ciascuna di esse, tutti i dati relativi al titolare - al mezzo - alla rimessa e alle variazioni successive.

CAPO VI MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 20 Trasferibilità del titolo per atto inter vivos

1. Le autorizzazioni fanno parte della dotazione dell'azienda e sono trasferibili per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Sindaco; contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere i requisiti professionali e dimostrare la titolarità della autovettura.



Comune di Borgarello

4. In relazione all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, si attua il procedimento di cui al precedente art. 17 – 1° - 2° - 3° comma, in quanto compatibile.
5. All'interessato che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né a seguito di concorso né a seguito di trasferimento, prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento, operato in favore di altri dall'intestatario.

Art. 21 Trasferimento dell'autorizzazione per atto mortis causa

1. In caso di morte dell'intestatario, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita a seguito autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando nella comunicazione anche:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi della L. 15/1968 oppure:
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.
3. In relazione al procedimento per l'accertamento dei requisiti e della condizione in capo all'erede o concessionario per il rilascio dell'autorizzazione, si attua il procedimento istruttorio di cui al precedente art. 17 - 1° - 2° - 3° comma, per quanto compatibile.

CAPO VII MODALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 22 Caratteristiche del Servizio

1. La prestazione del Servizio di N.C.C. con autovettura non è obbligatoria ed il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.
2. Durante il Servizio di N.C.C. è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.



Comune di Borgarello

3. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio pagando una quota del corrispettivo, proporzionale al percorso compiuto.
5. A richiesta del cliente, dovrà essere rilasciata ricevuta di pagamento.

Art. 23 Stazionamento N.C.C.

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.
2. Qualora lo ritenesse necessario, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio NCC allo stazionamento su aree pubbliche preventivamente individuate.

Art. 24 Sospensione del servizio per ferie

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto, annualmente a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.
Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 (quindici) giorni continuativi, l'interessato deve almeno venti giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato. La risposta deve essere comunicata entro dieci giorni dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

Art. 25 Trasporto disabili

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, il servizio di N.C.C. è accessibile a tutti i soggetti disabili. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

CAPO VIII OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI



Comune di Borgarello

Art. 26 Obblighi per gli intestatari di autorizzazioni

1. Gli intestatari di autorizzazioni, nonché i legittimi sostituti nell'espletamento del servizio, debbono osservare i seguenti obblighi:
 - a) accettare il trasporto del bagaglio che possa trovare conveniente sistemazione nel vano porta bagagli dell'autovettura. Eventuali eccedenze non sono obbligatorie.
 - b) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi ed animali trasportati in apposite gabbie. Il trasporto di altri animali è subordinato al possesso, da parte dell'utente, di idonee attrezzature atte a salvaguardare il veicolo in ogni suo componente;
 - c) conservare costantemente nell'autovettura tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - e) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, provvedere alla riconsegna oppure depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
 - f) i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC debbono comunicare al servizio competente preventivamente alla messa in uso la sostituzione definitiva del veicolo adibito, e contestualmente produrre:
 - a) l'autorizzazione, perché vi sia annotata la sostituzione;
 - b) carta di circolazione, foglio complementare e polizza di assicurazione RC a norma di legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche relative al veicolo adibito, dai quali dovranno risultare la proprietà o il possesso in locazione finanziaria del veicolo.
 - g) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;
 - h) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.

Art. 27 Divieti per gli intestatari delle autorizzazioni

1. Agli intestatari delle autorizzazioni, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:
 - a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
 - b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
 - c) procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore;
 - d) portare animali propri nell'autovettura;
 - e) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - f) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) chiedere una somma maggiore di quella pattuita;
 - h) fumare durante la guida;
 - i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - j) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;



Comune di Borgarello

CAPO IX CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Art. 28 Caratteristiche dei veicoli

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio a titolo oneroso di:

- a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
- b) un contrassegno in metallo o altro materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - Comune di Borgarello e relativo stemma comunale;
 - numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione;
 - dicitura in nero N.C.C.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'acquisto dei contrassegni.

Art. 29 Verifica delle autovetture

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., è compito della Polizia Locale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Locale provvede a darne segnalazione al Dirigente competente per materia per i provvedimenti di propria competenza.

CAPO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 30 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, previste dalle Leggi Statali o Regionali, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino specifiche sanzioni nel Codice della Strada e nelle leggi statali e regionali vigenti in materia, ove il fatto non costituisca reato, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui ai successivi articoli.



Comune di Borgarello

Art. 31 Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle Leggi Regionali e Statali vigenti in materia, dal Codice della Strada, salvo che il fatto costituisca più grave illecito o reato, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro ai sensi dell'art. 7/bis Dlgs 267/2000 nonché le sanzioni accessorie di cui ai successivi articoli 32, 33 e 34.
2. Per l'applicazione delle sanzioni saranno seguite le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Avverso le violazioni al presente regolamento è ammesso ricorso in opposizione indirizzato al Sindaco da presentarsi entro trenta giorni dalla data di notifica o di contestazione.
4. L'avvenuto pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma 1 è ininfluente sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione o decadenza.

Art. 32 Diffida

1. Ad eccezione delle specifiche sanzioni accessorie previste dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, l'Autorità Comunale diffida l'intestatario dell'autorizzazione nel caso di violazioni alle norme sancite dal vigente regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione che commetta, entro due anni dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, al provvedimento di diffida consistente in un formale richiamo dell'autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

Art. 33 Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a due giorni e non superiore a novanta giorni qualora l'intestatario o i suoi legittimi sostituti, anche nel caso tali ruoli siano stati ricoperti da persone diverse in tempi diversi, sia stato già diffidato e incorra di nuovo nella stessa infrazione nell'arco di due anni, oltreché per il verificarsi delle fattispecie di cui al 4° comma dell'art. 5 della Legge Regionale n. 20 del 1995, nonché nell'ipotesi in cui il titolare affidi il servizio a terzi privi dei requisiti.
2. Chiunque, nell'esercizio del servizio N.C.C., guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo della sospensione della patente di guida previsto.



Comune di Borgarello

3. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 3.
4. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente Ufficio Comunale, per il periodo di durata dell'atto sanzionatorio.

Art. 34 Decadenza dell'autorizzazione

1. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 3 della Legge regionale 15.04.1995 n. 20 comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente in materia, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 3.

Art. 35 Procedimenti sanzionatori

1. I procedimenti di diffida, sospensione e decadenza sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive. Il Responsabile del Servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o decadenza, anche il competente ufficio provinciale della M.C.T.C.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 Contingente di autorizzazioni per noleggio con conducente

1. Il numero e il tipo dei veicoli da adibire all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono attualmente stabiliti come segue:

	<i>Servizio di n.c.c.</i>
autovetture	2
motocarrozze	0
veicoli a trazione animale	0

2. Ulteriori modifiche dei contingenti numerici delle autorizzazioni di noleggio con conducente, possono essere stabilite tempo per tempo con deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto delle modalità previste dall'art. 7 della L.R. 15.04.1995 n. 20.



Comune di Borgarello

3. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuto esecutivo, ad ogni effetto, l'atto deliberativo della sua adozione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente emanate.

Art. 38 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge Quadro 15 gennaio 1992 n. 21 ed alla Legge della Regione Lombardia 15 aprile 1995 n. 20.